

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ARTICOLO 1 - OGGETTO.....	4
ARTICOLO 2 - COMPETENZE	4
ARTICOLO 3 - RESPONSABILITÀ.....	4
ARTICOLO 4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.....	4
CAPO II – STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI	4
ARTICOLO 5 - AMMISSIONE NEL CIMITERO.....	4
ARTICOLO 6 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO	5
ARTICOLO 7 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI.....	5
CAPO III - FERETRI.....	6
ARTICOLO 8 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO	6
ARTICOLO 9 - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI.....	6
ARTICOLO 10 - REQUISITI DEI MEZZI DI TRASPORTO FUNEBRE E DELLE CASSE.....	6
ARTICOLO 11 - FORNITURA GRATUITA DI FERETRI	7
ARTICOLO 12 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO	8
CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI.....	9
ARTICOLO 13 - MODALITÀ DI TRASPORTO E PERCORSO.....	9
ARTICOLO 14 - ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI.....	9
ARTICOLO 15 - TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO	10
ARTICOLO 16 - ORARIO DEI TRASPORTI.....	10
ARTICOLO 17 - NORME GENERALI PER IL TRASPORTO.....	10
ARTICOLO 18 - RITI RELIGIOSI.....	10
ARTICOLO 19 - TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE	10
ARTICOLO 20 - MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ.....	11
ARTICOLO 21 - TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE.....	11
ARTICOLO 22 - TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO.	11
ARTICOLO 23 - TRASPORTO ALL'ESTERO O DALL'ESTERO.....	11
ARTICOLO 24 - TRASPORTO DI CENERI E RESTI.....	11
CAPO V - CIMITERI.....	13
ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA	13
ARTICOLO 26 - COMPITI DEL NECROFORO.....	13
ARTICOLO 27 – INTERVENTI ALL'INTERNO DEI CIMITERI.....	13
ARTICOLO 28 - REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO.....	14
ARTICOLO 29 - AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI.....	14
CAPO VI - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	15
ARTICOLO 30 - DISPOSIZIONI GENERALI	15
ARTICOLO 31 - PIANIFICAZIONE CIMITERIALE	15
ARTICOLO 32 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE: FINALITÀ E CRITERI DI ELABORAZIONE.....	15
ARTICOLO 33 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER LE SEPOLTURE, I SERVIZI, I SISTEMI DI VIABILITÀ INTERNA ED ESTERNA, I REPARTI SPECIALI ECC.....	16
ARTICOLO 34 – ELABORATI COSTITUENTI IL P.R.C.....	17
ARTICOLO 35 - SERVIZI CIMITERIALI	17
ARTICOLO 36 - COSTRUZIONE DI NUOVI CIMITERI E AMPLIAMENTO DI QUELLI ESISTENTI.....	17
ARTICOLO 37 - UTILIZZO DEI NUOVI CIMITERI E DEGLI AMPLIAMENTI DI QUELLI ESISTENTI.....	18
ARTICOLO 38 - PLANIMETRIA CIMITERIALE: OBBLIGHI	18
ARTICOLO 39 - DELIMITAZIONE DELLE AREE CIMITERIALI (ART. 61 D.P.R. 285/90)	18
ARTICOLO 40 - AREA DI RISPETTO CIMITERIALE: LIMITI, FUNZIONE, PROCEDURE AUTORIZZATIVE.....	18
ARTICOLO 41 - REQUISITI DELLE STRUTTURE DESTINATE AL SERVIZIO OBITORIALE.	19
ARTICOLO 42 - CARATTERISTICHE DEI SERVIZI IGIENICI E ALTRI AMBIENTI.....	20
ARTICOLO 43 - CAMPI PER INUMAZIONI: CARATTERISTICHE GENERALI	20
ARTICOLO 44 - CAMPI E FOSSE PER INUMAZIONI: DIMENSIONI	20

ARTICOLO 45 - INDIVIDUAZIONE DELLA FOSSA.....	21
ARTICOLO 46 - AREE PER VIALI E VIALETTI PER LA CIRCOLAZIONE INTERNA.....	21
ARTICOLO 47 - TUMULAZIONI	21
ARTICOLO 48 - TUMULAZIONI: CARATTERISTICHE DEI LOCULI (TUMULI, NICCHIE, COLOMBARI).....	21
<i>Requisiti strutturali dei loculi impermeabili</i>	21
ARTICOLO 49 - LOCULI E OSSARI INDIVIDUALI: DIMENSIONI	22
ARTICOLO 50 - COSTRUZIONI FORNI CREMATORI	22
ARTICOLO 51 - URNE CINERARIE: CARATTERISTICHE E DEPOSITO.....	22
ARTICOLO 52 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI.....	22
ARTICOLO 53 - LAVORI DI COSTRUZIONE: RECINZIONE AREE, MATERIALI DI SCAVO.....	23
ARTICOLO 54 - LAVORI DI COSTRUZIONE: DIVIETI DI INTRODUZIONE E DI DEPOSITO MATERIALI.....	23
ARTICOLO 55 - MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE.....	23
ARTICOLO 56 - SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI.	23
ARTICOLO 57 - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI: AUTORITÀ COMPETENTE	24
ARTICOLO 58 - USO DEL TERRENO DEL CIMITERO SOPPRESSO.....	24
CAPO VII - INUMAZIONE E TUMULAZIONE.....	25
ARTICOLO 59 - INUMAZIONE.....	25
ARTICOLO 60 - CIPPO.....	25
ARTICOLO 61 - TUMULAZIONE	25
ARTICOLO 62 - DEPOSITO PROVVISORIO.....	25
CAPO VIII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	27
ARTICOLO 63 - ESUMAZIONI ORDINARIE	27
ARTICOLO 64 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE.....	27
ARTICOLO 65 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA	27
ARTICOLO 66 - ESTUMULAZIONI.....	27
ARTICOLO 67 - TRASLAZIONE DI SALME.....	28
ARTICOLO 68 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO.....	28
ARTICOLO 69 - RACCOLTA DELLE OSSA.....	28
ARTICOLO 70 - OGGETTI DA RECUPERARE.....	28
ARTICOLO 71 - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI.....	28
CAPO IX - CREMAZIONE.....	30
ARTICOLO 72 - CREMATORIO.....	30
ARTICOLO 73 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE.....	30
ARTICOLO 74 - URNE CINERARIE.....	30
CAPO X - POLIZIA DEI CIMITERI	31
ARTICOLO 75 - ORARIO.....	31
ARTICOLO 76 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO.....	31
ARTICOLO 77 - DIVIETI SPECIALI	31
ARTICOLO 78 - RITI FUNEBRI	31
ARTICOLO 79 - EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI, SULLE TOMBE DEI CAMPI COMUNI.....	32
ARTICOLO 80 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI.....	32
ARTICOLO 81 - MATERIALI ORNAMENTALI E DI PULIZIA.	32
CAPO XI - CONCESSIONI - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	33
ARTICOLO 82 - SEPOLTURE PRIVATE	33
ARTICOLO 83 - DURATA DELLE CONCESSIONI.....	33
ARTICOLO 84 - MODALITÀ DI CONCESSIONE.....	34
ARTICOLO 85 - APPOSIZIONE CASSETTE-OSSARIO IN SEPOLTURE INDIVIDUALI	34
ARTICOLO 86 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE.....	34
ARTICOLO 87 - MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE.....	35
ARTICOLO 88 - COSTRUZIONE DELL'OPERA - TERMINI	35
CAPO XII - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE.....	36
ARTICOLO 89 - DIVISIONE, SUBENTRI.....	36
ARTICOLO 90 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE	36
CAPO XIII - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE.....	37
ARTICOLO 91 - REVOCA.....	37
ARTICOLO 92 - DECADENZA.....	37
ARTICOLO 93 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLA DECADENZA.....	37

ARTICOLO 94 - ESTINZIONE.....	37
ART. 95 - RICOGNIZIONE DI DIRITTI PREESISTENTI.....	38
ART. 96 - ESTINZIONE E TRASFORMAZIONE DELLE CONCESSIONI A TEMPO INDETERMINATO.....	38
ART. 97 - RINEGOZIAZIONE DEL PERIODO CONCESSORIO A SEGUITO DI STRUTTURALE CARENZA DI POSTI.....	39
CAPO XIV - IMPRESE EDILI O ASSIMILATI E LAVORI PRIVATI	40
ARTICOLO 98 - ACCESSO AL CIMITERO	40
ARTICOLO 99 - RESPONSABILITÀ - DEPOSITO CAUZIONALE	40
ARTICOLO 100 - ORARIO DI LAVORO.....	40
ARTICOLO 101 - SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.....	40
ARTICOLO 102 - VIGILANZA.....	40
ARTICOLO 103 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI	41
CAPO XV - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.....	42
ARTICOLO 104 - FUNZIONI - LICENZA	42
ARTICOLO 105 - DIVIETI.....	42
CAPO XVI - ILLUMINAZIONE VOTIVA	43
ARTICOLO 106 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA.....	43
CAPO XVII - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	44
ARTICOLO 107 - ASSEGNAZIONE GRATUITA O AGEVOLATA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI	44
ARTICOLO 108 - MAPPA.....	44
ARTICOLO 109 - ANNOTAZIONI IN MAPPA.....	44
ARTICOLO 110 - REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI	44
ARTICOLO 111 - SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI	44
ARTICOLO 112 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO.....	44
ARTICOLO 113 - CAUTELE.....	45
ARTICOLO 114 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA	45
ARTICOLO 115 - CONCESSIONI PREGRESSE.....	45
ARTICOLO 116 - SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE - MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO.....	45
ARTICOLO 117- ENTRATA IN VIGORE.....	45

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento — in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, alla L.R. n. 32 del 2 agosto 2018 e relative disposizioni applicative allegata alla Delibera G.R. n. 9/31 del 22 febbraio 2019 — ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 - Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. Il Comune può affidare a terzi la gestione e la manutenzione del cimitero secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Per soggetto gestore si intende il Comune che cura la gestione e la manutenzione in economia diretta, ovvero l'affidatario terzo di cui al comma 2.

L'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri spettano al Comune che si avvale dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio per gli aspetti igienico sanitari e della Polizia Locale per quelli legati alla sicurezza degli utenti.

Articolo 3 - Responsabilità

Il Comune ovvero il Gestore cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Articolo 4 - Atti a disposizione del pubblico.

Presso l'ufficio del servizio cimiteri è tenuto, a seconda dei casi, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

1. l'orario di apertura e chiusura, nonché la disciplina di ingresso ed i divieti speciali;
2. copia del presente regolamento;
3. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
4. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
5. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
6. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

CAPO II – STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI

Articolo 5 - Ammissione nel cimitero

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti, se sepolti altrove, i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate, e della parentela in linea retta ed in linea collaterale, entro il 2° grado, di cittadini residenti in questo Comune, da almeno mesi 6 (sei).

Articolo 6 - Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge o specificati dal regolamento.

L'inumazione, la tumulazione e la cremazione dei cadaveri sono servizi pubblici onerosi, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente.

Tra i servizi gratuiti sono compresi in particolare:

- a. la visita necroscopica;
- b. il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c. la cremazione in base all'articolo 5 comma 1 del Decreto Legge 30 marzo 2001 n. 130 nei casi di indigenza accertata del defunto;
- d. il feretro (cassa) per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato ai successivi articoli 11 e 15;
- e. il trasporto di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato per chiamata della pubblica autorità;
- f. la deposizione delle ossa in ossario comune;
- g. il trasporto funebre nell'ambito del Comune, per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- h. la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- i. le esumazioni ordinarie.
- j. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegate al presente regolamento (allegato A), di cui formano parte integrante e sostanziale, e che saranno aggiornate, ogni qualvolta l'Amministrazione lo ritenga necessario, con atto deliberativo.

Articolo 7 - Depositi di osservazione ed obitori.

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio per il tramite di locali idonei nell'ambito del Cimitero Comunale. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero è dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal sindaco ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, ai sensi del D.Lgs. 17.03.1995 n. 230.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III - FERETRI

Articolo 8 – Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 10. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in un lenzuolo.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda A.S.L., detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 9 - Verifica e chiusura feretri.

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Azienda ASL, o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'articolo 10.

In particolare deve essere accertata la stretta corrispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché all'identificazione del cadavere.

Articolo 10 - Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle casse

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

Requisiti dei mezzi di trasporto funebre.

La L.R. 32/2018 in merito ai mezzi di trasporto funebre e relative rimesse stabilisce all'art 24 che: 1. Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati, i cui requisiti sono stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c). 2.

Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la loro pulizia e sanificazione. I mezzi di trasporto funebre devono essere dotati di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di materiale lavabile e disinfettabile. I mezzi funebri devono inoltre essere attrezzati con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto. Il proprietario del mezzo deve predisporre un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e la sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate.

Il piano di autocontrollo deve essere adottato entro sei mesi dalla pubblicazione sul BURAS delle presenti disposizioni. Dovrà essere garantita un'adeguata pulizia e sanificazione del mezzo funebre.

Possono svolgere il servizio di trasporto funebre i soggetti esercenti attività funebre in conformità all'art. 5 della L.R. 32/2018. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio. Il trasporto funebre è svolto mediante l'utilizzo congiunto di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, nel rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le autorizzazioni al trasporto e seppellimento di cadaveri, resti mortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti, prodotti abortivi e feti sono rilasciate dal Comune. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione utilizzando l'Allegato B alle presenti disposizioni applicative. Nella fattispecie i tecnici della prevenzione dell'ASSL dell'ATS territorialmente competente possono svolgere attività di vigilanza.

La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che attraverso personale autorizzato presiede al controllo dei requisiti dell'impresa, delle forniture da essa impiegate e degli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri. Il Comune si avvale dell'ASSL limitatamente agli aspetti igienico-sanitari. c.2 Requisiti delle casse Sulle caratteristiche delle casse, la L.R. 32/2018 all'art.19 rimanda alle presenti disposizioni applicative: 1. Le caratteristiche delle casse per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione all'interno del territorio regionale, sono definite, nel rispetto della normativa vigente, dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c).

Al riguardo, si specifica che:

- a. i materiali da impiegare per la costruzione dei contenitori atti al trasporto dei cadaveri devono assicurare la resistenza meccanica per il necessario supporto del corpo e l'impermeabilità del feretro (legno

- massiccio e lastra di zinco o piombo quando richiesta);
- b. la norma di cui all'art. 30, c. 13, del DPR n. 285/90 stabilisce l'impiego della sola cassa di legno se la distanza da coprire nel trasporto funebre è inferiore ai 100 km (sempre che si tratti di persone morte non a causa di malattie infettive-diffusive);
 - c. oltre i 100 km è prevista la doppia cassa; se il feretro è destinato ad inumazione, cremazione, tumulazione in loculo areato alternativamente è prevista cassa di legno con contenitore biodegradabile autorizzato dal Ministero della Salute;
 - d. sotto i 100 km viene usata un'unica cassa solo se destinata ad inumazione o cremazione; per la inumazione e la cremazione, se il trasporto è fuori del territorio del comune, si userà una cassa di spessore non inferiore a 25 mm;
 - e. è opportuno che per i cofani destinati all'inumazione o alla cremazione vengano realizzati gli spessori minimi consentiti ed essenze lignee tenere, facilmente degradabili.
 - f. la cassa di legno deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 20 mm. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 20 mm;
 - g. quando la cassa metallica è interna alla cassa di legno quest'ultima deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 25 mm; - il fondo e il coperchio della cassa devono essere formati da una o più tavole, di un sol pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di sei nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Analogamente le pareti laterali dovranno essere formate da una o più tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza;
 - h. sono consentite senza limiti le vernici naturali. Le vernici sintetiche non devono superare 1 kg. di peso sul cofano finito ed essere costituite da componenti che, in relazione all'ambiente di destinazione del feretro, garantiscano il rispetto dei limiti consentiti dalle norme tecniche UNI di riferimento, quali le norme UNI 11519 ed UNI 11520;
 - i. quando è utilizzata la sola cassa di legno (inumazione, cremazione, loculi aerati), il fondo interno deve essere protetto da materiale che ricopra con continuità anche le pareti fino a una altezza non inferiore a 20 cm., di spessore minimo non inferiore a 40 micron. Tale materiale deve essere biodegradabile ed avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Sopra tale materiale di protezione del fondo della cassa deve essere cosparso abbondante materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione;
 - j. i feretri debbono essere dotati di sistemi di movimentazione e sollevamento portanti, a tutela della sicurezza degli operatori.
 - k. Per quanto non compreso nelle indicazioni suddette si può far riferimento ai requisiti per la costruzione delle casse lignee ad uso funerario stabiliti con le norme tecniche UNI 115201 e 115192. In particolare:
 - l. per l'inumazione le casse lignee rispondono alle particolari disposizioni di cui al punto 7.2 della norma UNI 11520;
 - m. per l'uso crematorio le casse lignee rispondono alle particolari disposizioni di cui ai punti 7.3 ed appendice A.3 della norma UNI 11520; valgono le previsioni della nota 2 del punto 7.3 per la realizzazione di cofani con spessore inferiore e minore impatto ambientale;
 - n. per la tumulazione in loculo stagno le casse lignee rispondono alle particolari disposizioni di cui al punto 7.1 della norma UNI 11520; - per la tumulazione aerata, le casse lignee, rispondono alle particolari disposizioni di cui al punto 7.2 della norma UNI 11520.
 - o. Per ogni altra caratteristica relativa ai contenitori interni, involucri, dispositivi ed accessori si rinvia a quanto stabilito dalla normativa nazionale ed alle conseguenti autorizzazioni ministeriali, nel rispetto delle norme UNI EN 13432 o 14995 in materia di biodegradabilità e compostabilità.

Articolo 11 - Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'articolo 10 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose, per le quali vi sia o no disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Articolo 12 - Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione od alla inumazione, al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 13 - Modalità di trasporto e percorso

Le tumulazioni potranno avvenire tutti i giorni, fatte salve le limitazioni che potranno essere disposte con ordinanza del sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito d'osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus dei servizi pubblici, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il comando di Polizia Municipale adotterà gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Articolo 14 - Esercizio del servizio di trasporti funebri

Nel territorio del Comune il servizio di trasporto funebre è esercitato in regime di libera concorrenza.

Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri, nonché esercitare l'attività di onoranze funebri, devono dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di agenzia di affari di cui all'articolo 115 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773.

I trasporti funebri devono essere svolti con i mezzi di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Le imprese esercenti il servizio di trasporto salme devono:

- a. essere in possesso dell'autorizzazione al commercio per la vendita di articoli funerari e dell'autorizzazione per agenzia di onoranze funebri di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza 18/6/1931, n. 773;
- b. assumere tutte le spese, i rischi e le responsabilità loro derivanti da detto servizio;
- c. garantire la continuità di tale servizio pubblico anche in caso di epidemia o mortalità eccezionale;
- d. segnalare al Comune il nominativo del proprio rappresentante quale responsabile della gestione del servizio, oltre che un recapito od agenzia per comunicazioni, chiamate e quant'altro possa occorrere;
- e. esporre il listino dei prezzi di tutte le prestazioni funebri offerte e del costo del trasporto delle salme, in modo ampiamente visibile all'utenza, in analogia a quanto previsto dall'art. 120 del T.U. 18/6/1931, n. 773 e fornire copia al Comune per la sua esposizione all'Albo Pretorio e in altri luoghi pubblici;
- f. adibire al servizio personale dipendente dell'impresa esercente il Servizio di Trasporto Onoranze Funebri in numero non inferiore a quattro;
- g. fornire informazioni chiare e complete relativamente ai servizi prestati, illustrare al committente le eventuali tipologie a disposizione e sottoporre i prezzi relativi senza influenzarne le scelte;
- h. informare dettagliatamente l'utenza circa il disbrigo delle pratiche amministrative relative al decesso;
- i. effettuare una pubblicità chiara e semplice con esclusione di qualsiasi forma sensazionale, mendace ed indecorosa;
- j. trattare con gli interessati al funerale, per presentare i propri servizi, solo a mezzo dei responsabili, loro rappresentanti e/o personale dipendente qualificato;
- k. non utilizzare personale estraneo all'impresa e non corrispondere mance o compensi a terzi al fine di acquisire funerali;
- l. negoziare gli affari esclusivamente nella sede dell'impresa salvo diversa ed esplicita richiesta del committente.

Ai sensi dell'art. 19 del DPR 10/9/1990 n. 285 le ditte che svolgono il trasporto sono tenute al pagamento di un diritto fisso nella misura stabilita con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune può richiedere agli esercenti l'attività funebre, dallo stesso autorizzati, di effettuare, secondo il criterio della turnazione:

- a. il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno

della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

b. il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento e in esenzione da qualunque diritto.

Articolo 15 - Trasporti gratuiti e a pagamento

I trasporti funebri sono gratuiti o a pagamento.

Gratuiti, e in modo decoroso, a carico del Comune, nell'ambito del territorio comunale, solo per le salme di persone di cui all'art. 11. A pagamento, in ogni altro caso.

Sono esenti da qualsiasi tariffa i trasporti di salme di militari eseguiti con mezzi propri dalle Amministrazioni militari. Sono esenti da qualsiasi tariffa i trasporti di salme dei soli soci eseguiti con mezzi propri da congregazioni e confraternite riconosciute come enti morali.

I trasporti funebri a pagamento sono di classe unica.

I trasporti funebri a pagamento, da chiunque eseguiti nell'ambito del territorio comunale, sono soggetti alla corresponsione di un diritto fisso ai sensi dell'articolo 19 comma 2 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285; inoltre, ai sensi dell'articolo 19 comma 3 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285, sarà riscosso il diritto per il trasporto di cadaveri al di fuori del territorio comunale o all'estero e per i trasporti provenienti da altri comuni o altri Stati da chiunque eseguiti.

In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato, etc.), il Comune provvede a prestare gratuitamente il servizio di trasporto, facendosi carico delle spese mediante pagamento del servizio medesimo all'impresa di onoranze funebri incaricata, fino al locale identificato come deposito di osservazione o, se è il caso, all'obitorio (sempre che non ci siano disposizioni diverse da parte della pubblica autorità).

Articolo 16 - Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 nei mesi da maggio a settembre, dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle 15,00 alle 17,30 nei restanti mesi dell'anno.

I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

L'ufficio cimiteri fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e, compatibilmente con quanto previsto al comma 1, fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari, trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

Articolo 17 - Norme generali per il trasporto

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 10; inoltre se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, fatto salvo quando la stessa abbia subito il trattamento di imbalsamazione.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza sia in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 18 - Riti religiosi

I sacerdoti della chiesa cattolica e i ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa o altro luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 19 - Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale

periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con mezzo avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, etc., il Sindaco a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il dirigente dei servizi di igiene Pubblica dell'Azienda ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio, etc., e i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, etc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 20 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda ASL, prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'articolo 7 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando la prescrizione dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda ASL, dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 21 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dell'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto è successivamente allegato il nulla osta del Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della Azienda ASL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'articolo 9.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché al Sindaco dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'articolo 10, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro comune, il trasporto può essere eseguito interamente da terzi.

Articolo 22 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero.

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco o persona da lui delegata, con apposito provvedimento a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura, è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto è successivamente allegato il nulla Osta del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda ASL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica dell'art.9.

Articolo 23 - Trasporto all'estero o dall'estero.

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata, con R.D.L. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso D.P.R.. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento appena citato.

Articolo 24 - Trasporto di ceneri e resti.

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco ovvero dal Responsabile del Servizio preposto.

Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'autorità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salma, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,60 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 51.

CAPO V - CIMITERI

Articolo 25 - Disposizioni generali - Vigilanza

Ai sensi dell'articolo 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con il Cimitero Comunale ubicato lungo la Strada Comunale Baradili-Setzu al km 0,668 in località Serra Spiga.

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 (come integrato dal D.P.C.M. 26.05.2000) del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli articoli 112, 113, 114 e articolo 2 comma 2, articolo 31 della Legge 18 agosto 2000 n. 267.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero o appositamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Al cimitero è assicurato un servizio di custodia non continuativa in forma diretta.

Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 26 - Compiti del necroforo.

Il necroforo qualora presente ha anche le mansioni di custode del cimitero ed è responsabile della vigilanza e della buona tenuta dello stesso.

Oltre ai compiti previsti dall'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, deve:

- collocare nella camera mortuaria, a disposizione del Servizio di Igiene Pubblica, quei feretri che per mancanza di documenti o per inosservate prescrizioni non potesse ricevere in consegna. Del fatto dà immediata comunicazione telefonica al Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL.
- riferire al Responsabile del Servizio cantieri o alla figura tecnica da lui delegata circa i guasti ed i deterioramenti, che per qualsiasi causa riscontrasse nei fabbricati o negli spazi esistenti nel Cimitero, operando, nell'interesse dell'Amministrazione, alla tutela dell'incolumità pubblica.
- tenere in consegna le chiavi delle cappelle e in custodia quelle del Cimitero o di ogni altro luogo chiuso del Cimitero stesso, aprire e chiudere il Cimitero.
- fornire le informazioni chieste dai visitatori, indirizzandoli, ove occorra, agli uffici comunali preposti.
- Opera affinché:
- quanti frequentano il Cimitero per visite o per ragioni di lavoro tengano un atteggiamento corretto e confacente al carattere del luogo;
- tutto ciò che è posto sulle tombe non venga manomesso od asportato;
- siano osservate tutte le norme del presente regolamento.

Articolo 27 – Interventi all'interno dei cimiteri

Gli interventi all'interno dell'area cimiteriale competono:

a. ai privati concessionari per quanto riguarda:

- pulizia dei manufatti che costituiscono la tomba;
- interventi edilizi di qualsiasi tipo debitamente autorizzati, sulle proprie tombe, incluso la sostituzione delle lapidi deteriorate;
- interventi di manutenzione solo all'interno dello spazio dato in concessione;
- inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni e traslazioni delle salme all'interno delle cappelle gentilizie, delle tombe di famiglia e negli altri tipi di sepoltura per i casi non contemplati ai successivi punti;
- predisposizione del manufatto edilizio per il passaggio dei cavi elettrici, in caso di sepoltura a terra;
- allaccio ai servizi acquedotto e fognatura nelle cappelle gentilizie;

b. all'Amministrazione Comunale per quanto riguarda:

- sostituzione lampade votive;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici;
- allacci elettrici lampade votive;
- manutenzione delle aree comuni;

- inumazioni e tumulazioni delle salme;
- esumazioni, estumulazioni, traslazioni delle salme alla scadenza delle concessioni o per altri interventi programmati dall'Amministrazione per pubblico interesse;
- messa a dimora di essenze arboree e lavori di giardinaggio;
- interventi di arredo urbano;
- pulizia delle aree comuni;
- realizzazione dei collettori principali di acquedotto e fognature;
- manutenzione delle aree esterne al cimitero;
- evitare che nei movimenti di terra avvengano dispersioni di ossa;
- colmare le fosse che per sfondamento delle casse si abbassino;
- colmare le fosse che risultino abbassate dopo l'esumazione.

Gli interventi dei privati devono essere eseguiti da ditte specializzate e sotto il controllo del personale dipendente con mansioni di necroforo.

L'Amministrazione Comunale per quanto di sua competenza, può avvalersi di Ditte esterne autorizzate.

Articolo 28 - Reparti speciali nel cimitero

Nell'interno del cimitero È possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

Gli arti anatomici possono essere cremati nell'impianto più vicino, ovvero, con specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari, possono essere seppelliti mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

In via eccezionale, in tali reparti speciali possono essere seppellite le salme di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Articolo 29 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a. le salme di persone decedute nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b. le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c. le salme delle persone non residenti in vita nel comune, ma nate in esso;
- d. le salme delle persone non residenti in vita nel comune ma con vincoli di parentela, con residenti nel Comune, entro il 3° grado;
- e. le salme delle persone non residenti, in vita, nel Comune ma che abbiano il coniuge o parenti entro il 3° grado sepolti in uno dei cimiteri del Comune;
- f. indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- g. i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/90;
- h. i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate, nei precedenti punti.

Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art.28, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

CAPO VI - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 30 - Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc. in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e dal successivo art. 32.

Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Responsabile del Servizio Cimiteriale con propria Determinazione.

Articolo 31 - Pianificazione Cimiteriale

1. Allo scopo di garantire un corretto sviluppo cimiteriale, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale adotta appositi piani e programmi sulla materia.
2. Per sviluppo cimiteriale si intendono, ai fini del presente regolamento, gli strumenti e i provvedimenti da adottare a livello comunale atti a consentire di:
 - a. conoscere lo stato del patrimonio cimiteriale, le parti utilizzate, le disponibilità residue, le stime dei fabbisogni nel tempo;
 - b. evidenziare le tendenze di sviluppo delle diverse richieste di destinazione dei cadaveri;
 - c. programmare interventi di ampliamento e/o ristrutturazione dei cimiteri esistenti o la realizzazione di nuovi cimiteri;
 - d. realizzare un coerente rapporto tra lo sviluppo urbanistico del territorio e le esigenze cimiteriali assicurando un'efficace compatibilità ed integrazione urbanistica, architettonica, di espansione, di fruibilità, di riservatezza, di decoro;
 - e. quantificare gli stanziamenti economici necessari annualmente per indirizzare una corretta politica dei prezzi delle aree, delle concessioni in uso, degli investimenti, delle razionalizzazioni del sistema cimiteriale generale;
 - f. adeguarsi tempestivamente alle innovazioni legislative e alla programmazione nazionale e regionale nel settore.
3. Strumento principale della pianificazione cimiteriale è il Piano Regolatore Cimiteriale.

Articolo 32 - Piano Regolatore Cimiteriale: finalità e criteri di elaborazione

1. Il Piano Regolatore Cimiteriale che d'ora in avanti, per brevità sarà semplicemente nominato con la sigla "PRC", programma le necessità del servizio per un periodo non superiore ai 10 anni.
2. Il PRC è approvato dal Consiglio Comunale.
3. Prima dell'approvazione il Comune acquisisce l'obbligatorio parere, per gli aspetti igienico - sanitari, dell'Azienda ASL.
4. Nell'elaborazione del piano si dovrà tenere conto:
 - a. dell'andamento medio della mortalità nell'area di pertinenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio forniti dalla competente Struttura Tecnica dell'Azienda ASL in collaborazione con il Comune, e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b. della valutazione della ricettività della struttura esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata della concessione;
 - c. della evoluzione delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre, prevedendo comunque forme di sensibilizzazione della popolazione atte a ridurre il sistema della tumulazione;
 - d. della eventuale maggiore disponibilità di posti-salma nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree, e dei manufatti, in correlazione ai periodi di concessione ed ai sistemi tariffari adottati;
 - e. dei fabbisogni futuri di aree, manufatti, servizi, in rapporto alla domanda esistente e potenziale di

- inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f. delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio, per cui prevedere particolari forme per la conservazione e il restauro.

Articolo 33 - Individuazione delle aree per le sepolture, i servizi, i sistemi di viabilità interna ed esterna, i reparti speciali ecc.

1. Il P.R.C al momento della sua redazione evidenzia lo stato di fatto del cimitero e individua:
 - a. le aree, i tipi di opere necessarie, in relazione ai diversi sistemi di sepoltura e le caratteristiche tecniche, costruttive e architettoniche in conformità anche ai disposti della normativa generale vigente;
 - b. le aree per servizi generali, ivi compresi gli spazi interni per la circolazione e il sistema di delimitazione dell'area cimiteriale;
 - c. le aree per i reparti speciali.
2. Le aree di cui al precedente punto 1), aventi le caratteristiche di cui agli articoli successivi, comprendono:
 - a. un campo d'inumazione;
 - b. un campo d'inumazione speciale;
 - c. una camera mortuaria;
 - d. un obitorio;
 - e. un ossario comune;
 - f. un cinerario comune.
3. In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati:
 - a. loculi per la tumulazione di feretri;
 - b. celle per la conservazione di cassette ossario;
 - c. celle per la conservazione di urne cinerarie;
 - d. uno spazio per la dispersione delle ceneri.”.
4. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27/07/1934, n. 1265, e successive modificazioni. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione (art. 57 DPR 285/90).
5. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri (art. 60 DPR 285/90).
6. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile, rispondente ai requisiti previsti dalle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e alle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche e dotato di idonei servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero (art. 60 DPR 285/90).
7. Le aree di cui al precedente punto 2) aventi le caratteristiche di cui agli articoli successivi, costituiscono i servizi del cimitero ai sensi del D.P.R. 285/90 e comprendono complessivamente:
 - a. La delimitazione dell'area cimiteriale e relativa area di rispetto;
 - b. La camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento;
 - c. Il deposito di osservazione per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme delle persone di cui alle lettere a), b), e) dell'art. 12 D.P.R. 285/90. In alternativa e qualora non già prevista presso ospedali di zona o altre strutture sanitarie, può essere utilizzata la camera mortuaria di cui al precedente punto b);
 - d. L'obitorio;
 - e. La sala per le autopsie;
 - f. un ossario comune per raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione;
 - g. i servizi igienici (wc, spogliatoi, docce, ecc.) per il personale addetto e i servizi igienici per il pubblico almeno uno dei quali deve essere accessibile a portatori di handicap;
 - h. un cinerario per raccogliere le urne cinerarie contenenti le ceneri delle cremazioni;

- i. un luogo di culto per le funzioni religiose;
 - j. i parcheggi;
 - k. l'abitazione del custode, se prevista;
 - l. il forno di incenerimento rifiuti, se previsto;
 - m. le strutture necessarie alla cremazione dei cadaveri (i);
 - n. un locale deposito attrezzi per le ordinarie operazioni da parte degli addetti al cimitero.
8. Le aree, ovvero le strutture per i servizi di cui alle lettere c), d), e), i), ed m), possono essere previste e realizzate anche in uno solo dei cimiteri del Comune.
 9. Qualora non sia prevista la realizzazione dei servizi di cui alle lettere k), i), ed m), devono essere indicate la modalità e i servizi esterni di riferimento.
 10. Le aree di cui al precedente punto 3) riguardano:
 - a. Il reparto destinato al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere;
 - b. Il reparto destinato al seppellimento di parti anatomiche, inviate da Ospedali od Istituti di Cura, previo trattamento di disinfezione, e di prodotti abortivi;
 - c. Il reparto destinato all'inumazione di nati morti o al di sotto del 10° anno di vita.
 11. Ogni 10 anni il comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare anche possibili variazioni nelle tendenze e nelle richieste dei tipi di sepoltura.

Articolo 34 – Elaborati costituenti il P.R.C.

1. Il PRC prende in esame tutti i cimiteri del Comune.
2. Il PRC opera, in particolare, in stretta connessione con:
 - a. Il Piano urbanistico comunale per realizzare le condizioni di cui alle lettere e) e d) dell'art. 31;
 - b. Il Piano Commerciale comunale per un migliore assetto ed organizzazione di tutti i servizi commerciali connessi all'attività cimiteriale;
 - c. - Il Piano della Viabilità e/o il Piano Urbano del Traffico, ove previsto, per garantire un'agevole fruizione ed espletamento delle funzioni cimiteriali e delle attività connesse all'esercizio dei funerali oltre che per assicurare il mantenimento delle aree di rispetto, al fine di rendere agevoli e non pericolosi gli accessi al pubblico e contemporaneamente garantire le condizioni di rispetto e riservatezza del luogo.
3. Costituiscono elaborati del PRC, almeno quelli di seguito riportati:
 - a. Inquadramento territoriale con scale adeguate riportante la individuazione delle strutture cimiteriali e delle vie di comunicazione;
 - b. la planimetria di ogni cimitero in scala 1:500, riportante lo stato di fatto e la delimitazione delle aree di rispetto cimiteriale;
 - c. la planimetria di ogni cimitero con la rappresentazione di dettaglio (in scala 1:100 o 1:200) delle sepolture, delle costruzioni di servizio ecc. esistenti e delle aree libere.
 - d. la tavola di azionamento;
 - e. la tavola dello schema di fognatura;
 - f. le norme tecniche di attuazione;
 - g. le relazioni tecniche dello stato attuale e futuro.

Articolo 35 - Servizi cimiteriali

Costituiscono servizi del cimitero, a norma del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 e del presente regolamento quelli indicati al punto 2 del precedente articolo 33.

Articolo 36 - Costruzione di nuovi cimiteri e ampliamento di quelli esistenti.

1. La costruzione di nuovi cimiteri ovvero l'ampliamento di quelli esistenti, devono essere preceduti da apposito provvedimento Comunale che evidenzia la necessità dell'intervento sulla base di:
 - a. dati demografici con particolare riferimento ai residenti ed alla popolazione suddivisa per età;
 - b. dati statistici sull'andamento della mortalità (nati e morti negli ultimi dieci anni).
2. Il progetto di costruzione o ampliamento del cimitero deve contenere anche il prescritto nulla osta di conformità alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza e il parere ex art. 228 del T.U.L.L.SS. rilasciati dal Direttore Generale dell'Azienda ASL su conforme parere della competente struttura tecnica.

3. Contestualmente il Direttore generale dell'Azienda ASL, su istruttoria della stessa struttura tecnica, rilascia anche il Decreto relativo all'area di rispetto cimiteriale di cui all'articolo 338 del T.U.LL.SS. e successive modificazioni e integrazioni (ai sensi della L.R. 30/98).
4. Ai fini del rilascio del nulla osta e del parere di cui al precedente secondo comma, il progetto di nuova costruzione o ampliamento dei cimiteri, per quanto di interesse igienico-sanitario, deve essere completo della seguente documentazione:
 - a. deliberazione del Consiglio Comunale che evidenzi la necessità dell'intervento sulla base dei dati demografici (residenti divisi per fasce d'età) e dei dati statistici di mortalità (nati e morti negli ultimi 10 anni);
 - b. elaborati grafici di progetto (piante, sezioni, prospetti nelle scale adeguate al tipo di intervento);
 - c. relazione tecnico sanitaria comprendente almeno:
 - a. la descrizione dell'area e il riferimento allo strumento urbanistico vigente, le vie di accesso, zone di parcheggio, gli spazi e i viali principali e secondari interni;
 - b. l'individuazione, dei fabbisogni e la relazione con il cimitero esistente comprendente l'individuazione e la destinazione dei lotti;
 - c. il periodo di rotazione;
 - d. la descrizione delle caratteristiche del progetto;
 - e. la descrizione delle costruzioni di servizio, accessorie e degli impianti (deposito di osservazione, camera mortuaria, sala di autopsia, cappella per onoranze funebri, servizi igienici per il pubblico e per gli operatori addetti, forno di incenerimento rifiuti se previsto, forno crematorio se previsto, abitazione del custode o servizio di custodia, scarichi idrici, ecc.);
 - f. tempi e fasi della realizzazione dell'intervento;
 - g. studio idrogeologico con particolare riferimento alle idonee caratteristiche chimico-fisiche dei suoli e alla profondità e direzione delle falde freatiche;
 - h. relazione tecnico illustrativa e capitolato di appalto;
 - i. individuazione e delimitazione delle aree di rispetto cimiteriale.

Articolo 37 - Utilizzo dei nuovi cimiteri e degli ampliamenti di quelli esistenti.

L'utilizzo dei nuovi cimiteri ovvero degli ampliamenti di quelli esistenti è subordinata al parere igienico sanitario favorevole della competente Struttura Tecnica della Azienda ASL.

Articolo 38 - Planimetria cimiteriale: obblighi

Il Comune fornisce alla competente struttura tecnica della Azienda ASL apposita planimetria in scala 1:500 di tutti i cimiteri del Comune e relative aree di rispetto cimiteriali. Provvede altresì a fornire gli aggiornamenti quinquennali, aggiornamenti che, comunque sia, sono obbligatori ogni qualvolta intervengono delle modifiche anche relative alle sole aree di rispetto.

Articolo 39 - Delimitazione delle aree cimiteriali (art. 61 D.P.R. 285/90)

1. Le aree cimiteriali devono garantire la riservatezza, il decoro e l'accessibilità controllata del luogo.
2. A tal fine devono essere protette lungo tutto il perimetro mediante:
 - a. Cinta muraria chiusa non inferiore in ogni punto a cm 250 dal piano esterno di campagna;
 - b. Barriere o altri sistemi, anche di tipo naturale, equivalenti alla cinta muraria.

Articolo 40 - Area di rispetto cimiteriale: limiti, funzione, procedure autorizzative

1. Ogni cimitero, con le eccezioni per quelli militari di guerra, deve essere contornato da un'apposita fascia di rispetto.
2. L'ampiezza della fascia di rispetto è quella prevista dal T.U.LL.SS. e successive modifiche e integrazioni ivi comprese quelle del D.P.R. 285/90: 200 m con possibilità di riduzione a 100 m per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e a 50 m. per quelli con popolazione inferiore.
3. Il riferimento alla popolazione, anche per i cimiteri di frazione, sono il Comune ove ricade il vincolo e la sua popolazione residente.
4. La delimitazione dell'area di rispetto vige in ogni caso per la presenza dell'impianto cimiteriale e si protrae, quindi, fino ai 15 anni successivi alla sua chiusura e al dissodamento del terreno.
5. L'area di rispetto oltre a garantire le esigenze di tutela igienico-sanitaria, di riservatezza e di rispetto del

culto del luogo, degli utilizzatori del cimitero deve assicurare il razionale e pianificato sviluppo cimiteriale nel tempo e nelle diverse condizioni richieste dalla costante evoluzione della società.

6. All'interno delle aree di rispetto è fatto divieto di realizzare nuovi edifici, ampliare quelli esistenti nonché realizzare opere e infrastrutture sul suolo e/o nel sottosuolo.
7. Agli edifici esistenti, realizzati antecedentemente al 30.10.1956, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che non comportano aumenti di volume o cambi di destinazione d'uso.
8. Eccezionalmente possono essere autorizzate in aree di rispetto cimiteriale opere, comunque legate a specifiche destinazioni di servizio al cimitero e compatibili con il decoro e la riservatezza dello stesso, che presentano caratteristiche di temporaneità e non incorporamento nel terreno.
9. Le modifiche dell'area di rispetto (rettifiche ed eventuali riduzioni, ammissibili per ampliamenti del cimitero, nell'impossibilità di mantenere il limite originario) sono autorizzate dal Direttore Generale della Azienda ASL su istruttoria della competente struttura tecnica.

Articolo 41 - Requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale.

1. Le strutture obitoriali sono definite all'art. 15 della L.R. 32/2018.
2. Sono strutture obitoriali:
 - a. I depositi di osservazione e gli obitori comunali, che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari.
3. I requisiti strutturali delle strutture obitoriali sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b).
4. Il locale destinato all'accoglimento ed osservazione della salma è dotato di apparecchiature di rilevazione e segnalazione, anche a distanza, per la sorveglianza delle salme ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
5. Il comune può istituire il deposito di osservazione e l'obitorio unicamente nell'ambito del proprio cimitero o, previa apposita convenzione, presso cimiteri di altri comuni vicini, presso ospedali o presso altri istituti.
6. L'addetto al servizio obitoriale è incaricato di pubblico servizio. Le strutture obitoriali rispondono ai requisiti minimi previsti dal DPR 285/90 (Artt. 11 e 12 - locali di osservazione delle salme, Artt. 64 e 65 - camera mortuaria).
7. Inoltre, anche ai sensi del DPR 14.01.1997, la struttura obitoriale deve essere dotata di:
 - locale osservazione/sosta salme (per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme);
 - camera ardente (dove è esposta la salma prima della sua definitiva sepoltura);
 - locale preparazione del personale;
 - servizi igienici per il personale;
 - servizi igienici per i parenti;
 - sala per onoranze funebri al feretro;
 - deposito materiale.
8. In termini di accessibilità devono essere consentite l'entrata e l'uscita autonoma senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. Deve essere previsto un accesso dall'esterno per i visitatori.
9. Nei locali con presenza di salme deve essere assicurata:
 - una temperatura tra 16°C e 18°C durante l'intero periodo di osservazione, ottenibile anche con sistemi amovibili di riscaldamento/condizionamento;
 - umidità relativa: 60% \pm 5;
 - n. ricambi aria esterna /ora: 15 v/h;
 - impianto illuminazione di emergenza.
10. I locali devono avere idonea superficie e regolamentare apertura finestrata per assicurare i requisiti di aerilluminazione naturale diretta.
11. Il pavimento, con opportuna pendenza verso un fognolo di raccolta delle acque di lavaggio collegato a regolamentare scarico fognario, deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile.
12. Le pareti, fino ad un'altezza di m. 2,00 dal pavimento, devono anch'esse essere di materiale liscio e facilmente lavabile.
13. Le sale di autopsia devono essere dotate di un tavolo anatomico di adeguato materiale, di lavabo con comando non manuale, dosatore di sapone liquido ed asciugamani a perdere, e di un sistema di dispersione

dei gas oltre il tetto e di un lavello con gocciolatoio per la pulizia degli attrezzi.

Articolo 42 - Caratteristiche dei servizi igienici e altri ambienti

1. I servizi igienici di cui alla lettera g) del precedente articolo 33 punto 3), fermo restando il rispetto delle norme di cui al D.P.R. 503/96, devono avere le caratteristiche previste per legge ed essere collegati a regolamentare impianto fognario.

Articolo 43 - Campi per inumazioni: caratteristiche generali

1. L'art. 49 del D.P.R. 285/90 prevede che ogni comune debba avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione. L'Autorità Sanitaria Locale può, con opportuni interventi di programmazione, indirizzare la popolazione verso una scelta di tale tipo di sepoltura, tenuto anche conto dei minori costi dovuti al mancato utilizzo della cassa di zinco.
2. Le aree da destinarsi a campi di inumazione, scelte in rapporto alla struttura geologica e mineralogica, alle proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda idrica devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a. suolo a bassa permeabilità;
 - b. soggiacenza della falda tale per cui il punto di massima escursione si trovi di norma ad almeno 2,5 m dal fondo della fossa e comunque ad una distanza non inferiore a 0,50 m;
 - c. ubicazione a valle, o comunque non a monte rispetto ad impianti di emungimento di acqua destinata al consumo umano.
3. Tali condizioni, ove non già naturalmente esistenti, devono essere realizzate attuando opportune opere di drenaggio profondo, o opere di sbarramento atte a deviare la direzione di movimento di detta falda.

Articolo 44 - Campi e fosse per inumazioni: dimensioni

1. In merito alla sepoltura per inumazione, l'art. 33 della L.R. 32/2018 stabilisce: "1. L'inumazione è la sepoltura del feretro nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci anni. 2. I campi di inumazione sono ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica. 3. I campi di inumazione, in relazione alla loro dimensione, sono suddivisi in quadri il cui utilizzo avviene procedendo senza soluzione di continuità, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale di polizia mortuaria. 4. I campi di inumazione speciale sono destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a cinque anni."
2. Al riguardo si specifica che le aree destinate all'inumazione all'aperto ed al coperto sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica, tali da consentire la completa mineralizzazione del cadavere e per evitare l'inquinamento della falda (art. 68 DPR 285/90). Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato (art. 72 DPR 285/90). Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato (art. 73 DPR 285/90). La distanza tra le file deve consentire in ogni caso le normali operazioni cimiteriali. Il regolamento comunale di polizia mortuaria definisce la superficie della fossa priva di eventuale copertura lapidea al fine di favorire i processi naturali di mineralizzazione del cadavere. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione. Per la sepoltura dei prodotti del concepimento, dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile per i quali è richiesta l'inumazione e per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili, le fosse devono avere una profondità non inferiore a 0,70 metri. È ammessa la collocazione ipogea di una o più urne cinerarie in un apposito manufatto di contenimento, adeguatamente collocato all'interno del franco di terreno sopra un feretro inumato nel campo inumatorio, a condizione di non creare un carico sul feretro tale da provocarne nel tempo lo sfondamento e nel rispetto della volontà espressa degli aventi diritto. Per le inumazioni si utilizzano casse di legno o altri contenitori biodegradabili e combustibili, autorizzati ai sensi dell'art. 31 del DPR 285/90.

Articolo 45 - Individuazione della fossa

1. Ogni fossa deve essere contrassegnata con cippo uguale in ogni caso, per forma, materiale, colore, fornito e messo in opera dal Comune. Tale cippo sarà posto, a cura del servizio di custodia del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo deve essere applicata (a cura del Comune) una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della sua data di nascita e di morte oltre ad una fotografia, se disponibile, dello stesso.
3. È comunque vietata la posa di monumenti di ampiezza maggiore dei 2/3 della superficie della fossa.

Articolo 46 - Aree per viali e vialetti per la circolazione interna

1. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme ma devono essere tracciati prevedendo una congrua distanza da fossa a fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
2. I viali e i vialetti devono essere realizzati tenendo conto delle esigenze di movimentazione dei mezzi ed essere percorribili anche da persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Articolo 47 - Tumulazioni

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere collocato in un loculo separato.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti, ma in tal caso deve essere realizzato uno spazio esterno libero per il diretto accesso ai singoli feretri, in modo che non si debbano manomettere i loculi soprastanti o quelli vicini o, se trattasi di tombe sotterranee, i viali e i vialetti del cimitero.
3. La larghezza del vestibolo deve consentire, in ogni fase dell'intervento, l'agevole e sicuro accesso e operatività al personale addetto.
4. Nelle costruzioni fuori terra a più piani sovrapposti ciascun loculo deve essere sicuro e agevolmente raggiungibile dai visitatori anche con impedita o ridotta capacità motoria, utilizzando allo scopo uno o più pianerottoli intermedi, o idonei sistemi di sollevamento.

Articolo 48 - Tumulazioni: caratteristiche dei loculi (tumuli, nicchie, colombari)

Requisiti strutturali dei loculi impermeabili

Riguardo alla sepoltura per tumulazione l'art. 34 della L.R. 32/2018 stabilisce:

- “1. La tumulazione è la collocazione del feretro in loculo avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c), per esservi conservato per un periodo di almeno venti anni.
2. La tumulazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la normativa vigente in materia di concessioni pubbliche.
3. È ammessa la realizzazione di loculi areati, sia mediante realizzazione ex novo, sia mediante trasformazione di quelli stagni, sulla base delle disposizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a). Se la tumulazione è eseguita in loculo areato, il periodo di conservazione è abbreviato a dieci anni.”.

In merito si specifica che i manufatti per loculi, nicchie ossarie e cinerarie, ipogei od epigei, possono essere realizzati su più file e più colonne. I loculi devono essere perfettamente impermeabili ai gas ed ai liquidi. Il piano d'appoggio del feretro deve essere inclinato verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi, con pendenza del 3% longitudinalmente e del 6% quando i feretri sono posti trasversalmente. La struttura dei manufatti per loculi, nicchie ossarie e cinerarie, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie. Nei loculi, il piano orizzontale d'appoggio del feretro deve essere dimensionato per un sovraccarico di almeno 250 kg/m². È ammessa la realizzazione di loculi costruiti anche con materiali innovativi, le cui caratteristiche tecniche e di durabilità per almeno tre turni di rotazione sono certificati dal costruttore. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro ed in relazione allo spazio disponibile, possono essere collocati una o più cassette di resti ossei e/o urne cinerarie. Nelle nicchie ossarie e cinerarie, in relazione allo spazio disponibile, possono essere accolte una o più cassette di resti ossei e/o urne cinerarie. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione del feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro. I manufatti esistenti alla data di pubblicazione delle presenti disposizioni applicative e costruiti prima del 24/06/1993 che non rispettino le dimensioni interne minime previste dalla Circolare del Ministero della Salute 24 giugno 1993 n. 24 possono continuare ad essere utilizzati, compatibilmente con le dimensioni dei feretri da tumulare, delle cassette ossario e delle urne cinerarie. Per un periodo massimo di venti anni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni applicative, è consentita la tumulazione di nuovi feretri, anche in loculi, cripte o tombe privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza congiunta delle seguenti caratteristiche:

- a. il loculo sia stato costruito prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni applicative, come preventivamente accertato dal Comune sulla base della documentazione agli atti, ivi compresa la documentazione che comprova l'avvenuta sepoltura di un feretro, o sulla base di riscontri oggettivi;

- b. il Comune sia dotato di un piano cimiteriale nel quale si prevede l'adeguamento di tutte o parte le sepolture non conformi;
- c. il Comune stia rispettando la tempistica di adeguamento prevista dal piano cimiteriale;
- d. la tumulazione sia compatibile con l'adeguamento previsto dal piano cimiteriale;
- e. qualora non vi siano pareti di separazione tra i feretri o quando sia necessario per movimentare un feretro spostarne un altro, devono essere adottate congiuntamente le seguenti misure:
 - a. feretro avente le caratteristiche per il loculo stagno;
 - b. dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas;
 - c. realizzazione di un supporto autonomo per ogni feretro, al fine di evitare che un feretro ne sostenga direttamente un altro.

Decorso il termine di venti anni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni applicative, nel loculo, nella cripta o nella tomba possono svolgersi unicamente operazioni cimiteriali di estumulazione. Sono sempre consentite tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei.

Articolo 49 - Loculi e ossari individuali: dimensioni

Le misure minime sono rispettivamente:

- a. Loculi: lunghezza m 2,25 larghezza m 0,80 altezza m 0,70;
- b. ossario individuale: lunghezza m 0,70 larghezza m 0,30 altezza m 0,30.

Articolo 50 - Costruzioni forni crematori

1. I forni crematori possono essere costruiti solo entro il recinto del cimitero adottando la procedura di cui all'art. 78 del D.P.R. n. 285/90 ed in rispetto dell'art. 42 della L.R. 32/2018.
2. Il progetto deve contenere anche il prescritto nulla-osta di conformità igienico-sanitario e di sicurezza rilasciato dalla competente Struttura Tecnica dell'Azienda Sanitaria Locale.

Articolo 51 - Urne cinerarie: caratteristiche e deposito

1. Le ceneri provenienti dalla cremazione devono essere raccolte in apposita urna cineraria costituita da materiale resistente ed infrangibile e tale da essere soggetto a chiusura, anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. Le urne cinerarie devono essere riposte in una nicchia cineraria, avente le caratteristiche di seguito riportate.
4. È consentita anche la collocazione in un loculo ove sia presente un feretro purché vi sia adeguato spazio, eventualmente delimitato.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono collocate nel cinerario comune.
6. Le dimensioni delle nicchie cinerarie entro cui vanno deposte le urne cinerarie, non devono essere inferiori a: lunghezza m. 0,30 - larghezza m. 0,30 - altezza m. 0,50.

Articolo 52 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal Responsabile del competente servizio tecnico, che acquisisce anche il parere della competente struttura tecnica della Azienda ASL.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. I disegni di progetto devono essere redatti in piante, sezioni e prospetti:
 - a. in scala 1:100 per la costruzione di edicole-cripte, tombe a sarcofago, etc.
 - b. in scala 1:100 per la costruzione di monumenti;
 - c. in scala 1:50 per la posa di lapidi i progetti devono avere caratteristiche di particolare pregio artistico adeguato alla dignità del luogo. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. Ove fosse necessario, per motivi tecnici riconosciuti validi, di spostare la costruzione in uno o più lati, oltre il confine dell'area, il concessionario dovrà versare al comune l'importo corrispondente alla maggiore area occupata.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero, né quantomeno invadere i viali.
5. Qualora ne ricorrano le condizioni devono essere rispettate le prescrizioni di cui al precedente articolo 47.

6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio di polizia cimiteriale.
7. Le varianti essenziali al progetto, anche in corso d'opera, devono essere approvate a norma del primo comma.
8. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione e il termine di ultimazione dei lavori.
9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e a restaurarla, è sufficiente ottenere l'Autorizzazione dal Responsabile del servizio di Polizia Cimiteriale.
10. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dei servizi di Polizia cimiteriale, lapidi, ricordi e similari.

Articolo 53 - Lavori di costruzione: recinzione aree, materiali di scavo

1. Nella costruzione delle tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare danni a persone e/o cose.
2. È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia cimiteriale.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere trasportati al luogo indicato dai servizi di polizia cimiteriale (secondo l'orario e l'itinerario prescritto ed evitando di spargere materiali o di imbrattare) ovvero smaltiti nel rispetto della normativa vigente.
4. I lavori devono essere eseguiti nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni.

Articolo 54 - Lavori di costruzione: divieti di introduzione e di deposito materiali.

1. All'interno del cimitero è di norma vietata l'introduzione e la lavorazione dei materiali ed il confezionamento di malte e calcestruzzi; questi devono esservi introdotti soltanto a lavorazione ultimata per la loro posa.
2. Nei giorni festivi e di sabato e nel periodo dal 25 ottobre al 5 novembre, fatte salve diverse disposizioni del Sindaco anche su richiesta del Responsabile del Servizio Cimiteriale, per la esecuzione di opere indispensabili, è vietato eseguire lavori di costruzione (scavi di fondazione, costruzione di edicole, cripte, loculi, posa in opera di monumenti, ecc.) ovvero introdurre materiali e macchinari per gli stessi lavori.
3. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese preventivamente autorizzate per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del Servizio Polizia mortuaria.
4. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
5. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
6. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
7. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, etc.

Articolo 55 - Manutenzione delle sepolture

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile sia per motivi di decoro sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune, salvo diversa espressa condizione prevista nell'atto di concessione, è il Comune che provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - d. le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - e. gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - f. l'ordinaria pulizia.

Articolo 56 - Smaltimento rifiuti cimiteriali.

1. Sono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali.
2. Per tali rifiuti si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. 15/07/03 n°254, dal D.P.R. 285/90 "Regolamento di polizia mortuaria", alle circolari del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/93 e n. 10 del 31/07/1998 ed alle altre leggi o regolamenti vigenti nel capo della polizia mortuaria.

3. I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:
 - a. Ordinaria attività cimiteriale;
 - b. Esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
 - c. Esumazioni ed estumulazioni straordinarie;
4. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 3 sono urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi in particolare i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.
5. In ogni caso, i rifiuti metallici le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, devono essere raccolti separatamente, opportunamente disinfettati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile muniti di coperchio, sistemati in apposita area o locale interno o esterno del cimitero, e successivamente avviati al recupero.
6. La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero previsto nell'art. 52 del citato D.P.R. 285 del 1990.
7. Per i resti mortali la circolare del Ministero della Sanità 24/93 prevede al punto 15/b la cremazione laddove il parente non sia dissenziente; in caso contrario si provvede all'inumazione o alla tumulazione.

Articolo 57 - Soppressione dei cimiteri: Autorità competente

1. La soppressione dei cimiteri che rispettino le condizioni prescritte dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie e dal Regolamento Comunale, può essere disposta solo per ragioni di dimostrata necessità.
2. La soppressione è deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il Direttore Sanitario dell'Azienda ASL competente per territorio.

Articolo 58 - Uso del terreno del cimitero soppresso

1. Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'Autorità Comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.
2. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere dissodato per la profondità di metri 2 e le ossa che vi si rinvenivano debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

CAPO VII - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 59 - Inumazione

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a. sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- b. Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Articolo 60 - Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione È contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo sarà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, previo pagamento della tariffa (se deliberata dall'Amministrazione) in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 150 dal piano di campagna.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.

Articolo 61 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato od in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private col sistema della tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al capo XI del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura per tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le cui misure non potranno essere inferiori alle seguenti:
4. lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,80. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR n. 285/90.
5. In seguito ad accertata esigenza, e previa verifica dello spazio necessario, è possibile l'inserimento, nell'area data in concessione, di cassette di resti o urne cinerarie, dietro pagamento del diritto stabilito in tariffa.
6. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/90.

Articolo 62 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro È provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a. per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c. per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, non ancora disponibile e con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile comunale del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 12 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 18 mesi.
4. Il canone di utilizzo è calcolato trimestralmente, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di un trimestre sono computate per intero.
5. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa, e comunque

non inferiore ai due trimestri.

6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del servizio cimiteriale, previa diffida fatta mediante lettera raccomandata, rivolta ai parenti del defunto, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.
7. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata, previo pagamento dei diritti relativi.
8. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO VIII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 63 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato con Determinazione del Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del servizio di Polizia mortuaria con proprio atto.
4. È compito dell'incaricato all'esumazione stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 82 del D.P.R. 285/90.

Articolo 64 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali nel territorio del Comune e curarne la registrazione, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente si procederà alla stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 65 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun - pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della Azienda ASL o di personale tecnico da lui delegato.

Articolo 66 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 35 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a. a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 35 anni;
 - b. su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale almeno tre giorni prima della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 68 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è abbreviato al termine minimo di cinque anni, se non diversamente stabilito, con ordinanza del Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria.

8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di polizia mortuaria con proprio provvedimento.
9. Nelle cappelle gentilizie, di cui alla lettera a), secondo comma, dell'art. 83, le salme possono essere estumulate, se occorre disporre dei loculi, per salme di altri aventi diritto, quando siano decorsi almeno 30 anni dalla tumulazione. I resti saranno conservati nella sepoltura stessa in appositi ossari o in singole cassette. Si osservano le disposizioni stabilite dai precedenti commi nel caso la salma risultasse indecomposta.

Articolo 67 - Traslazione di salme

1. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualsiasi mese dell'anno, l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il coordinatore sanitario dell'ASL constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
2. Qualora il coordinatore sanitario dell'ASL constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.
3. Nell'eventualità si dovesse procedere alla sistemazione o sostituzione del feretro, le spese saranno a carico di colui che ha fatto istanza di esumazione o tumulazione.

Articolo 68 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della tariffa prevista. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, relativa alle operazioni svolte comprensiva dei costi del personale.
3. Qualora, a seguito di esumazione o estumulazione, ordinaria o straordinaria, venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Articolo 69 - Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, come previsto nell'ultimo comma del precedente articolo.

Articolo 70 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati ai responsabili del servizio che provvederanno a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 71 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli a terzi. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del servizio cimiteriale può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura a favore di parenti ad affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di

conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. I ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO IX - CREMAZIONE

Articolo 72 - Crematorio

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto crematorio funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Articolo 73 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del DPR n. 285/90, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, devono essere conformi alle norme contenute nella Legge 30 marzo 2001, n. 130 che detta disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

Articolo 74 - Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO X - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 75 - Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico nei giorni e negli orari che verranno stabiliti dalla Giunta Comunale con successivo atto.
2. I feretri devono pervenire al cimitero nell'orario di apertura.
3. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima dell'orario di chiusura.
4. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dei responsabili del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi, eccezionalmente, per comprovati motivi.
5. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga improrogabilmente entro l'ora prescritta.

Articolo 76 - Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d. ai fanciulli di età inferiore agli anni sei quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute o di età, può essere concesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo le disposizioni impartite dal Responsabile del servizio cimiteriale.

Articolo 77 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c. introdurre oggetti irriverenti;
 - d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamentazioni, lapidi;
 - e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h. disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi e di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari, etc.;
 - i. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione dei responsabili dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei e operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j. eseguire lavori e iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l. assistere, senza autorizzazione, all'esumazione o all'estumulazione di salme di persone estranee;
2. è vietata qualsiasi attività commerciale, fatte salve quelle regolarmente autorizzate che vengono esercitate negli spazi esterni alle mura di cinta del cimitero.
3. I divieti predetti, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, fatti salvi i casi di regolari autorizzazioni.
4. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive verso il culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza invitato a uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 78 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

Articolo 79 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe dei campi comuni

1. Sulle tombe dei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria in relazione alle caratteristiche del cimitero e in osservanza del regolamento edilizio allegato al piano regolatore cimiteriale che fissa i criteri generali.
2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 113.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
8. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, all'interno dell'area effettivamente concessa e senza mai occupare le tombe circostanti o i passaggi attigui.

Articolo 80 - Fiori e piante ornamentali.

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio cimiteriale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. Nel cimitero avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 81 - Materiali ornamentali e di pulizia.

1. Dalle sepolture saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. negli spazi circostanti alle tombe e comunque nel cimitero, è fatto divieto agli utenti di depositare o rimessare attrezzatura o materiali di pulizia quali scope, secchi, stracci, contenitori, etc. Tali materiali sono rimossi e gettati nei contenitori della spazzatura. Nel periodo di prima applicazione del presente regolamento, e comunque non oltre i sei mesi successivi alla sua approvazione, saranno avvisati gli utenti, affinché provvedano a prelevare eventuali materiali di loro proprietà, depositati intorno alla tomba dei loro congiunti.
3. Il responsabile del servizio cimiteriale disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi. Altresì, entro anni uno dall'entrata in vigore del presente regolamento, disporrà il ripristino degli spazi circostanti alle tombe, sistemati con pavimentazioni di vario genere, prati verdi, aiuole, etc., eseguite dal privato cittadino, in assenza di apposita autorizzazione scritta, rilasciata dal comune.
4. I provvedimenti d'Ufficio di cui al 1° comma saranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
5. Per la disponibilità dei materiali e oggetti di risulta valgono gli stessi criteri stabiliti all'art. 71.

CAPO XI - CONCESSIONI - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 82 - Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale o in assenza di tale strumento, secondo le indicazioni della Giunta Comunale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero e nelle more della sua approvazione da apposita deliberazione di Giunta Comunale.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati o enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario. Si può derogare all'obbligo dell'ossario per i sepolcri di famiglia o di collettività, qualora il concessionario intenda destinarlo ad un numero di salme delimitato indicato nell'atto di concessione, ovvero quando si disponga che, esaurito il numero dei loculi e trascorso un ventennio dall'ultima tumulazione, gli avanzi delle salme vengano collocate in ossario comune.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a. sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.);
 - b. sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle edicole, tombe di famiglia, etc.);
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di quanto previsto nell'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a. la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b. la durata;
 - c. la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/ie;
 - d. le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - e. gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 83 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a. in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività (cappelle gentilizie);
 - b. in 99 anni per le cellette-ossario e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - c. in 10 anni per le aree per inumazioni comuni;
 - d. in 99 anni per le aree per inumazioni private;
 - e. in 99 anni, per le tombe sino a quattro posti;
 - f. in 99 anni per i loculi individuali.
3. A richiesta degli interessati, a discrezione dell'Amministrazione comunale, è consentito il rinnovo, mediante nuovo atto di concessione, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a quanto indicato al comma precedente per lo stesso tipo di sepoltura privata, alle condizioni in vigore al momento del rinnovo.
4. Nell'atto di concessione sarà indicata la decorrenza della stessa che coincide con:
 - a. il provvedimento di concessione per le aree destinate a cappelle di famiglia;
 - b. la data di sepoltura della salma per le inumazioni a 99 anni, per le tombe, per i loculi individuali, per le cellette-ossario, nonché per la concessione a favore del coniuge superstite di cui al comma 5 dell'art. 84.
5. È consentito il prolungamento di concessione fino a raggiungere ulteriori 30 anni di tumulazione dall'ultima salma, alle condizioni in vigore al momento del rinnovo.
6. Ad eccezione delle concessioni di cui alla lettera a) del comma 2, il diritto di concessione decade al momento

- dell'estumulazione della salma o dei resti per cui è stato concesso il posto.
7. Nel caso di concessioni di cui alla lett. a), comma 4, la concessione si trasmette agli eredi legittimi del concessionario, escluso ogni altro.
 8. Il subentro nel contratto di concessione deve essere perfezionato a richiesta del/dei nuovi concessionari entro 12 mesi dalla data di decesso del concessionario.
 9. Decorso inutilmente tale periodo il responsabile di polizia mortuaria espleta un'indagine al fine di individuare gli eredi legittimi ai quali notificare diffida ad adempiere all'obbligo di cui sopra.
 10. In ulteriore difetto, o in mancanza di erede/eredi legittimi, l'area e l'eventuale manufatto vengono ricondotti alla proprietà comunale.
 11. In sede di 1ª applicazione del presente regolamento le concessioni esistenti i cui concessionari siano deceduti, dovranno essere regolarizzati nel termine di mesi 12 dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 84 - Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 82, può concedersi solo in seguito al decesso, per i loculi, e in presenza dei resti o ceneri per gli ossarietti o nicchie per urne.
2. La tumulazione di resti o ceneri mortali individuali negli ossarietti o nicchie per urne, può essere concessa anche in occasione di programmate esumazioni o estumulazioni.
3. L'assegnazione di strutture realizzate dal comune, avviene osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione (su modulo appositamente predisposto dal servizio cimiteriale) e nei seguenti casi:
 - a. in presenza di salma per la prima tumulazione o a seguito di trasferimento, l'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture (loculi, nicchie od ossarietto) disponibili, nel rispetto del numero di protocollo attribuito all'istanza, partendo dal lato sinistro della facciata del colombario, come esemplificato nello schema sottostante:
 - b. Al coniuge superstite o parente stretto del defunto, di cui al successivo comma 5, è consentita la concessione del loculo o celletta-ossario adiacente in senso orizzontale a quello del defunto;
 - c. In presenza di feretro in trasferimento da altra sepoltura o di resti o ceneri allo stesso modo di cui al precedente comma;
 - d. consecutivamente, in ogni campo disponibile, per le aree per inumazioni decennali e per le aree per l'edificazione di tombe o cappelle gentilizie;
4. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente restituita al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
5. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale e in deroga al primo e secondo comma, a favore del coniuge superstite o parente stretto del defunto, di età non inferiore a 60 anni.
6. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui alla lettera b) dell'art. 82, comma 4, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di ricevimento della domanda di concessione.
7. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Articolo 85 - Apposizione cassette-ossario in sepolture individuali

1. Nelle sepolture private già concesse, è consentita l'apposizione di cassette-ossario con resti appartenenti a membri di famiglia del concessionario, previo versamento della prevista tariffa aggiuntiva.
2. La concessione di cui al comma precedente è limitata ad una cassetta-ossario per ogni posto concesso.
3. La concessione di dette cassette-ossario ha durata corrispondente alla concessione originaria della relativa sepoltura privata.

Articolo 86 - Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto previsto dall'art. 83, il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera a) dell'art. 82, comma quarto, può essere concesso:
 - a. a una o più persone per esse esclusivamente;
 - b. a una famiglia con partecipazione di altra famiglia;
 - c. a enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. Fra i componenti della famiglia aventi diritto alla sepoltura nel caso

sub b) del presente articolo, sono compresi:

- a. gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
 - b. i parenti in linea collaterale fino al 6° grado;
 - c. il coniuge e gli affini in linea retta e collaterale fino al 4° grado.
3. Per i conviventi la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
 4. L'eventuale richiesta da parte del concessionario di tumulazione a favore di non più di una persona che abbia acquisito particolare benemerita nei confronti di tutti i titolari del diritto di concessione, sarà presa in esame e concessa dal responsabile del servizio di polizia mortuaria sulla base di un'apposita dichiarazione presentata dal concessionario ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e dietro pagamento della tariffa relativa.
 5. Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
 6. Il concessionario può esercitare i diritti inerenti alla concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento. Il Comune può in ogni tempo modificare per esigenze del cimitero, le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue.

Articolo 87 - Manutenzione delle sepolture private

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune valesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Sono incluse nella manutenzione di cui al comma precedente e sono pertanto a carico dei concessionari:
 - a. le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b. gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c. l'ordinaria pulizia;
 - d. gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
3. Qualora il concessionario non provveda alle manutenzioni di cui ai commi precedenti entro un anno, previa diffida, il comune dichiara la decadenza della concessione.
4. Nelle sepolture private costruite dall'Amministrazione e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il comune provvede direttamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni.

Articolo 88 - Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per la costruzione di cappelle gentilizie di cui all'art. 82, commi 2 e 3, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 96 ed alla esecuzione delle opere relative entro 12 mesi dalla data di concessione, pena la decadenza e la perdita del canone di concessione, già versato al comune.
2. Per motivi che saranno valutati dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, può essere concessa, entro i 12 mesi di cui sopra, per una sola volta e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 3 mesi.

CAPO XII - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 89 - Divisione, Subentri

1. Nel caso di concessione di aree per sepolture private di cui alle lettere a) dell'art. 82, comma 1, più concessionari possono richiedere al comune la divisione dei posti.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale, per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. La divisione o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
5. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione da parte del comune.
6. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 86 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione da parte del comune.
7. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 86, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione dell'intestatario della concessione, il comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra gli aventi diritto secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
8. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 86, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
9. Nel caso di famiglia estinta, decorsi almeno 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o almeno 35 anni se a tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 90 - Rinuncia alla concessione

Il concessionario ha diritto di rinunciare alla concessione, indipendentemente dalla tipologia di sepoltura. In tal caso, se la rinuncia avviene entro 10 anni dalla concessione, sarà rimborsato al concessionario il 50% della somma pagata, limitatamente a dieci anni dalla concessione.

CAPO XIII - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 91 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto o, in difetto, mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, da effettuare almeno un mese prima della revoca, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 92 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma in seguito al decesso, fatta salva la deroga di cui al 5° comma dell'art. 84;
 - b. al momento dell'estumulazione della salma o dei resti per cui è stato concesso il posto, ad eccezione delle concessioni di cui al comma 1, dell'art. 82;
 - c. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - d. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 84, quarto comma;
 - e. quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 88, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - f. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 87;
 - g. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti f) e g) di cui sopra, è adottata dal Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al responsabile del servizio di polizia mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile del procedimento.

Articolo 93 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. il Responsabile del servizio tecnico competente, successivamente, disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

Articolo 94 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 83, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 95 - Ricognizione di diritti preesistenti

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale *praesumptio iuris tantum* della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione, con i limiti di cui ai commi seguenti.
2. La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto può avvenire in qualsiasi momento ed è corredata dalla documentazione atta a provarlo e, occorrendo, da atti di notorietà. In questo caso i testimoni dovranno aver superato i settantacinque anni e attestare, oltre a quanto di propria conoscenza, anche la conoscenza che ne avevano i loro genitori.
3. Ove i fatti risultino comprovati, il Sindaco ne dà atto con proprio provvedimento, che viene comunicato ai richiedenti e agli altri eventuali soggetti interessati, il cui originale viene conservato agli atti, fra le concessioni registrate. Il provvedimento di ricognizione riconosce il diritto d'uso ma non modifica la durata prevista nella concessione originale, così come desunta dalla documentazione probatoria.
4. Ove i fatti non risultino comprovati, la concessione si intende rilasciata per un periodo di anni 25 decorrenti dalla data dell'ultima sepoltura effettuata, anche nel caso in cui la domanda di riconoscimento riguardasse concessioni perpetue rilasciate anteriormente al D.P.R. 803/75.

Art. 96 - Estinzione e trasformazione delle concessioni a tempo indeterminato

1. Al fine di ristabilire un corretto equilibrio nelle disponibilità del cimitero, il Comune promuove iniziative volte a favorire l'estinzione o la trasformazione delle concessioni a tempo indeterminato rilasciate entro la data di entrata in vigore del D.P.R. 803/75.
2. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il concessionario originario o il soggetto subentrato ai sensi del precedente art. 89, di propria iniziativa o su invito dei servizi cimiteriali, può sottoscrivere una rinuncia irrevocabile alla concessione a tempo indeterminato di cui è titolare. In tal caso il Comune emetterà una concessione gratuita per l'uso di una celletta ossario per 25 anni sostenendone anche le spese derivanti dai lavori di estumulazione e riposizionamento dei resti. La concessione oggetto di rinuncia rientrerà quindi a pieno titolo nella disponibilità del Comune per essere nuovamente utilizzata secondo le procedure ordinarie per le tumulazioni con concessione a tempo determinato nei limiti massimi previsti dal presente regolamento.
3. Con le medesime modalità e nei tempi previsti dal precedente comma, il soggetto avente titolo potrà optare, di propria iniziativa o su invito del servizio cimiteriale, per un mutamento di rapporto concessorio consistente nella rinuncia volontaria all'uso perpetuo della sepoltura a fronte dell'emanazione di un nuovo atto concessorio a tempo determinato. La durata massima della nuova concessione non può superare quella prevista dal presente regolamento per le tipologie di sepolture analoghe; alla stessa si estendono inoltre tutti gli istituti previsti per le concessioni a tempo determinato.
4. La nuova concessione è rilasciata per un numero di posti pari a quelli previsti nella concessione originaria purché le caratteristiche costruttive del sepolcro siano conformi a quanto definito dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia. In caso di difformità la nuova concessione potrà riguardare un numero di posti pari a quelli ottenibili in base alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
5. All'atto dell'emanazione della nuova concessione è possibile estumulare le salme presenti nel sepolcro originario purché siano trascorsi almeno 20 anni dalla loro sepoltura e procedere alla ristrutturazione dello stesso ovvero, nel periodo di durata della nuova concessione, si potrà procedere alla estumulazione progressiva delle salme ivi sepolte e procedere alla corrispondente tumulazione di nuove salme di persone che abbiano avuto in vita con il concessionario rapporti di parentela ed affinità di cui all'art. 86 comma 1° del presente regolamento.
6. La trasformazione della concessione di cui al precedente comma 3 e seguenti del presente articolo, è subordinata al pagamento, da parte del richiedente, di apposita tariffa stabilita dalla Giunta Comunale. Fanno capo allo stesso altresì tutte le spese dirette ed indirette conseguenti alla sua attuazione, ivi compreso il ripristino delle aree comuni eventualmente manomesse.
7. Qualora il concessionario non intenda utilizzare alcuno degli istituti di cui ai commi precedenti, la concessione rilasciata a tempo indeterminato, prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 803/75, continua a mantenere i suoi effetti giuridici fino all'estumulazione di una delle salme presenti nel sepolcro. Successivamente a tale operazione la concessione è estinta.

Art. 97 - Rinegoziazione del periodo concessorio a seguito di strutturale carenza di posti

1. Sulla base della dichiarazione annuale effettuata dal Responsabile del Servizio da cui dipendono i servizi cimiteriali relativamente alla strutturale carenza di posti disponibili per l'inumazione e la tumulazione nel cimitero comunale, è consentito, su richiesta dei concessionari o su proposta dei servizi cimiteriali, procedere alla rinegoziazione dell'atto concessorio in essere o in regime di proroga di diritto o di fatto quando siano presenti le seguenti condizioni:
 - a. la concessione originaria è scaduta ovvero è trascorso un periodo superiore ai trenta anni dalla data di tumulazione della salma che si intende estumulare;
 - b. vi è la necessità di tumulare una nuova salma che abbia avuto in vita con il concessionario rapporti di parentela e affinità previsti dall'art. 86, comma 1° del presente regolamento.
2. La rinegoziazione della concessione consiste nell'emanazione di un nuovo atto concessorio a favore del concessionario originario o soggetto subentrato ai sensi dell'art. 89 che si sovrappone all'atto iniziale per definire nuove regole in ordine alla durata e alle modalità dell'esercizio del diritto d'uso alla stessa connesso. La rinegoziazione è ammessa una sola volta
3. La durata massima della nuova concessione non può superare quella prevista dal presente regolamento per le tipologie di sepoltura analoghe. Alla stessa si estendono inoltre tutti gli istituti previsti per le concessioni a tempo indeterminato.
4. Gli effetti sulla durata si estendono a tutti i posti previsti nella concessione originaria purché le caratteristiche costruttive del sepolcro siano conformi a quanto previsto dalla vigente disciplina normativa e regolamentare in materia. In caso di difformità si applica per analogia quanto disposto dall'art. 96, 4° comma, del presente Regolamento. Nel periodo di durata della concessione rinegoziata i posti già occupati alla data della rinegoziazione potranno essere liberati progressivamente soltanto in presenza di una nuova salma da tumulare.
5. La nuova concessione emanata per effetto dell'istituto della rinegoziazione non produce in nessun caso la costituzione di una sepoltura familiare così come intesa dal vigente regolamento e dalle norme nazionali e regionali emanate in materia.
6. Le tariffe previste dalla Giunta Comunale in riferimento al presente istituto nonché tutte le spese dirette ed indirette conseguenti alla sua progressiva attuazione restano a totale carico del concessionario richiedente.

CAPO XIV - IMPRESE EDILI O ASSIMILATI E LAVORI PRIVATI

Articolo 98 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, ad eccezione che per la costruzione del proprio sepolcro familiare, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale (certificato dalla Camera di Commercio in corso di validità).
3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale infruttifero o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile del Servizio Edilizia privata ed Urbanistica del Comune ovvero da apposito atto della Giunta Comunale.
4. Sono consentite le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e i lavori di ordinaria manutenzione in genere, previa comunicazione all'Amministrazione comunale.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 53, 54, 76 e 77 in quanto compatibili.

Articolo 99 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'art. 52 del presente regolamento sono soggetti al versamento del deposito cauzionale di cui al comma terzo del precedente articolo, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, se non stabiliti da apposita tariffa e versati prima dell'inizio lavori.

Articolo 100 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del Servizio Polizia mortuaria.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio del servizio preposto.

Articolo 101 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il responsabile del Servizio Polizia mortuaria, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 102 - Vigilanza

1. Il responsabile del Servizio Polizia mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.
2. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
3. Il Servizio Edilizia Privata ed urbanistica o tecnico delegato accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e provvede, nel caso di risultato favorevole, alla restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 95 e 96.

Articolo 103 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:
 - a. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a. eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - e. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare qualora il servizio sia garantito da dipendenti comunali.
5. Qualora invece il servizio sia stato appaltato si provvederà ad applicare le sanzioni pecuniarie previste nel capitolato.
6. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.
7. Ulteriori compiti del personale addetto ai cimiteri, oltre a quelli previsti dall'art. 26, saranno eventualmente determinati con specifici atti del dirigente responsabile del servizio.

CAPO XV - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Articolo 104 - Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, oltre a quanto previsto nell'art. 14 del presente regolamento, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a. svolgere le incombenze non riservate al comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b. fornire feretri e gli accessori relativi;
 - c. occuparsi della salma;
 - d. effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di pubblica sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri e altri articoli funerari.

Articolo 105 - Divieti

1. È fatto divieto alle imprese di pompe funebri:
 - a. di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b. di sostare negli uffici e nei locali del comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c. di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d. di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

CAPO XVI - ILLUMINAZIONE VOTIVA

Articolo 106 - Servizio di illuminazione elettrica votiva

1. Su ogni tipo di sepoltura è consentita l'illuminazione elettrica votiva la cui installazione e gestione sono effettuate in economia dal comune o appaltate a una ditta privata; è fatta salva la possibilità di individuare da parte dell'Amministrazione altra forma di gestione tra quelle indicate dal T.U. 267/2000;
2. il Servizio compete al Responsabile del Servizio Cimiteriale che lo gestisce attraverso il Servizio Entrate, il quale provvede alla ricezione delle richieste, alla tenuta dell'archivio degli utenti, all'amministrazione del servizio in genere, nonché alla gestione e all'esercizio degli impianti a mezzo del Servizio Cimiteriale. Per quanto non disposto si fa rinvio al regolamento dell'Ente in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi.

CAPO XVII - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 107 - Assegnazione gratuita o agevolata di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del cimitero può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini e delle Donne Illustri" ove il sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, l'amministrazione comunale potrà destinare, nel cimitero comunale, aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 108 - Mappa

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del comune.
3. A ogni posizione in mappa corrisponde un codice alfanumerico che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 109 - Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a. generalità del defunto o dei defunti;
 - b. il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c. la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d. le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e. gli estremi del titolo costitutivo;
 - f. la natura e la durata della concessione;
 - g. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - h. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 110 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 111 - Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza distinto per cimitero.

Articolo 112 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Salvo quanto previsto al precedente art. 95, le disposizioni regolamentari emanate dall'Amministrazione comunale, in materia di servizi cimiteriali e polizia cimiteriale, precedenti al presente regolamento, cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente atto.

Articolo 113 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) o una concessione (aree, loculi, cellette, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione, l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 114 - Responsabile del Servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, spetta al Responsabile del Servizio appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale con atto della Giunta Comunale, ovvero al dirigente dell'apposito Servizio Cimiteriale che l'Amministrazione potrà istituire, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa l'assegnazione di loculi e stipula degli atti di concessione, e ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano ai responsabili degli uffici di cui al precedente comma su conforme deliberazione della giunta comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi degli artt. 42, 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Articolo 115 - Concessioni pregresse

Salvo quanto previsto dall'art. 111 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso se esistente, in difetto troverà applicazione l'art. 83 e fatto salvo l'art. 95 del presente regolamento.

Articolo 116 - Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285 e nel T.U. LL.SS. 27 luglio 1934 n° 1265, nonché delle circolari del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n° 24 e 31 luglio 1998, n° 10.

Articolo 117- Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e previa pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi